

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

INDICE

PREMESSA.....	3
INQUADRAMENTO DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI CON RIFERIMENTO ALL'OPERATIVITÀ DI VEGAGEST IMMOBILIARE SGR.....	5
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI - IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI – CRITERI DI GESTIONE.....	7
I. Investimento in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari	8
II. Investimento della liquidità dei fondi in depositi bancari e strumenti finanziari	9
III. Gestione del patrimonio dei fondi.....	10
POLITICA DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTI DI INTERESSI	12
CONTROLLO E REVISIONE DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI	14

Premessa

Il Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob del 29 ottobre 2007 (di seguito, il “Regolamento”) prescrive alle società di gestione collettiva del risparmio (di seguito anche “società di gestione”) di formulare per iscritto, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interessi, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta e delle circostanze connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.

Ai sensi del Regolamento le società di gestione sono tenute a individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più fondi gestiti (o di uno o più partecipanti ai fondi gestiti) e quindi ad adottare le misure di carattere organizzativo o di tipo procedurale per gestire le situazioni di conflitto d'interessi in modo da evitare che il patrimonio dei fondi gestiti sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti o che, in ogni caso, le situazioni di conflitto di interessi rechino pregiudizio ai fondi gestiti e ai partecipanti ai medesimi.

Nell'individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi le società di gestione considerano, in particolare, le situazioni che danno origine a un conflitto tra gli interessi della società di gestione, anche derivanti da rapporti di gruppo, e i doveri della società di gestione nei confronti dei fondi gestiti, doveri che sono precisati, in via generale, dall'art. 65 del Regolamento Intermediari Consob n. 16190 del 29.10.2007, del quale si riporta il testo integrale:

“Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV:

- a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità dei mercati;
- b) assicurano che l'attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell'OICR, come indicati nel prospetto informativo ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR;
- c) acquisiscono una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- d) si astengono da comportamenti che possano avvantaggiare un patrimonio gestito a danno di un altro o di un cliente;
- e) operano al fine di contenere i costi a carico degli OICR gestiti.”

Nel considerare le situazioni che danno origine a un conflitto di interessi, le società di gestione sono tenute a valutare, con particolare attenzione, se esse, un soggetto rilevante¹ o una persona avente un legame di controllo (diretto o indiretto) con le società di gestione:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese dei fondi gestiti;
- abbiano un interesse distinto da quello dei fondi gestiti nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto dei fondi;
- abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di altri fondi rispetto a quelli del fondo interessato;
- ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.

¹ Per "soggetto rilevante" della SGR si intende il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- i. componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari della SGR;
- ii. dipendenti della SGR nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione dei servizi offerti dalla SGR;
- iii. persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione dei servizi offerti dalla SGR sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di tali servizi.

<p style="text-align: center;">Inquadramento della politica di gestione dei conflitti di interessi con riferimento all'operatività di Vegagest Immobiliare Sgr</p>

Vegagest Immobiliare Sgr Spa è una società di gestione collettiva del risparmio con programma di attività circoscritto alla promozione, istituzione, organizzazione e gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso destinati al pubblico indistinto e/o riservati a investitori qualificati (come definiti dall'art. 1, comma primo, lettera h), del D.M. 24 maggio 1999, n. 228).

La società è controllata da Vegagest Sgr Spa (socio unico), società di gestione collettiva del risparmio operante nei settori dei fondi comuni d'investimento mobiliare e delle gestioni individuali di portafoglio. La società Vegagest Sgr Spa controlla, a sua volta, Norvega Sgr Spa (già denominata Systema Asset Management), società di gestione collettiva del risparmio operante anch'essa nel settore dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

Vegagest Immobiliare Sgr non ha convenuto alcun rapporto contrattuale con la controllante Vegagest SGR Spa - come pure con la collegata Norvega Sgr Spa - per la promozione e distribuzione dei prodotti gestiti, per il che eventuali conflitti di interessi inerenti il processo di distribuzione delle quote dei fondi immobiliari, riconducibili all'appartenenza di Vegagest Immobiliare Sgr Spa al gruppo Vegagest, sono di per sé esclusi.

Vegagest Immobiliare Sgr Spa non ha inoltre conferito alla controllante Vegagest Sgr - come pure alla collegata Norvega Sgr Spa - alcuna delega in materia di gestione del patrimonio dei fondi immobiliari.

La posizione di Vegagest Sgr Spa quale controllante di Vegagest Immobiliare Sgr rileva pertanto, quale circostanza che può generare un conflitto di interessi, qualora Vegagest Sgr, i suoi esponenti aziendali o i soggetti del gruppo rilevante di Vegagest Sgr (i soci di Vegagest Sgr che abbiano una partecipazione al capitale superiore al 20%) siano coinvolti, come controparti, in contratti / convenzioni conclusi da Vegagest Immobiliare Sgr nell'esercizio delle attività istituzionali.

Sulla base dell'assetto proprietario e organizzativo di Vegagest Immobiliare alla data di stesura del presente documento, considerati i principi e i criteri di individuazione delle situazioni di conflitto di interessi richiamati in premessa, ai fini della identificazione e gestione dei conflitti di interessi, rileva la posizione delle società Vegagest Sgr e Norvega Sgr quali società del gruppo di appartenenza nonché la posizione dei seguenti soggetti rilevanti:

- a) i componenti degli organi di gestione (Consiglio di Amministrazione) e di controllo (Collegio Sindacale) - di seguito anche "esponenti aziendali";
- b) il direttore generale e il responsabile dell'Ufficio Gestione Fondi Immobiliari (di seguito anche "dirigenti");
- c) i dipendenti che danno attuazione alle strategie e alle scelte di investimento relative alla gestione dei fondi immobiliari nonché le persone fisiche che, sotto la direzione e il controllo degli esponenti degli organi di gestione muniti di deleghe operative, partecipano alla gestione dei fondi immobiliari (di seguito anche "gestori").



In ragione del rapporto di controllo esercitato da Vegagest Sgr quale socio unico di Vegagest Immobiliare Sgr, i soci di Vegagest Sgr appartenenti al gruppo rilevante di tale società in ragione di una partecipazione al capitale superiore al 20% sono assimilati - ai fini della identificazione e gestione dei conflitti di interessi - alle società del gruppo di appartenenza di Vegagest Immobiliare Sgr (di seguito, unitariamente, le “società del gruppo”) e gli esponenti aziendali di Vegagest Sgr sono assimilati, quali soggetti rilevanti, agli esponenti aziendali di Vegagest Immobiliare Sgr.

Le variazioni dell’assetto proprietario e organizzativo di Vegagest Immobiliare Sgr, come pure della controllante Vegagest Sgr, nonché l’eventuale esternalizzazione a persone fisiche del servizio di gestione dei fondi immobiliari e/o l’ampliamento della gamma di servizi prestati da Vegagest Immobiliare Sgr, comporteranno necessariamente una nuova analisi delle situazioni che danno origine a conflitti di interessi.

Attività istituzionali - Ipotesi di conflitto di interessi – Criteri di gestione

Istituzione dei fondi immobiliari

Nell'ambito della istituzione di un fondo immobiliare rileva la designazione della banca incaricata delle funzioni di banca depositaria. Stante il dovere della banca depositaria di agire, nell'esercizio delle proprie funzioni, in modo indipendente e nell'interesse esclusivo dei partecipanti, Vegagest Immobiliare Sgr (di seguito, per brevità, "SGR") si astiene dal conferire l'incarico a banche ricomprese nel novero delle società del gruppo .

In ogni caso, in attuazione di specifiche disposizioni della normativa di vigilanza regolamentare di Banca d'Italia volte a salvaguardare l'autonomia della banca depositaria, la SGR si astiene dal conferire l'incarico ad una banca nella quale il presidente dell'organo amministrativo, l'amministratore delegato, il direttore generale della SGR o di società del gruppo della SGR svolgano una delle seguenti funzioni:

- presidente dell'organo amministrativo, amministratore delegato, direttore generale;
- dirigente responsabile - anche se appartenente a una struttura intermedia dell'organigramma aziendale – delle strutture organizzative della banca che svolgono funzioni di banca depositaria.

Organizzazione dei fondi immobiliari

Nell'ambito della organizzazione di un fondo immobiliare rileva la designazione dell'esperto indipendente per la valutazione del patrimonio immobiliare del fondo (immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari non quotate). Stanti i requisiti di obiettività e indipendenza delle valutazioni del patrimonio immobiliare dei fondi demandate all'esperto indipendente, la SGR si astiene dal conferire l'incarico di esperto indipendente a:

a) in caso di società:

- a società del gruppo della SGR
- a società partecipate da società del gruppo della SGR

b) in caso di persone fisiche:

- a esponenti aziendali della SGR o di società del gruppo della SGR ovvero a soggetti che siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico esponenti aziendali della SGR o di società del gruppo della SGR;

- a persone fisiche che siano legate (o siano state legate nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico) alla SGR o a società del gruppo della SGR da rapporti di lavoro subordinato o autonomo
- a persone fisiche che siano parenti o affini entro il quarto grado degli esponenti aziendali o dei dirigenti della SGR o di società del gruppo della SGR

In ogni caso la SGR si astiene dal conferire l'incarico di esperto indipendente a soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si trovino in una situazione che può comprometterne l'indipendenza nei confronti della SGR. Rilevano in tale ambito gli incarichi di consulenza o di assistenza relativi alla gestione del patrimonio immobiliare di un fondo idonei a compromettere l'indipendenza di giudizio dell'esperto indipendente, quali – a mero titolo esemplificativo – incarichi di advisory o di agency, risultando per converso compatibili con le prestazioni di consulenza caratteristiche dell'esperto indipendente incarichi meramente strumentali o complementari a tali prestazioni di consulenza, quali gli incarichi di diligenza tecnica, amministrativa e legale relativi a beni immobili oggetto di potenziale acquisizione nel patrimonio dei fondi.

In ogni caso, la SGR inserisce nel disciplinare dei contratti di affidamento dell'incarico di esperto indipendente l'obbligo di quest'ultimo di dare pronta comunicazione alla SGR delle situazioni che in qualunque modo possono comprometterne l'indipendenza di giudizio nei confronti della SGR., quali – a mero titolo esemplificativo – la qualità di advisor dell'esperto indipendente per conto di soggetti potenziali venditori o acquirenti di immobili di un fondo.

Gestione del patrimonio di fondi immobiliari

Sono di seguito descritte - con riferimento a tre aree di attività - le principali ipotesi di conflitto di interessi generate, in particolare, dal coinvolgimento di società del gruppo o di soggetti rilevanti della SGR nelle operazioni di gestione.

I. Investimento in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari

- a) operazioni di acquisto di immobili (ivi compresa l'ipotesi del conferimento) da società del gruppo della SGR o da società nelle quali società del gruppo della SGR abbiano una partecipazione di controllo
- b) operazioni di acquisto di immobili (ivi compresa l'ipotesi del conferimento) da società finanziate o garantite da società del gruppo della SGR qualora dall'esito dell'investimento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento concesso
- c) operazioni di acquisto di immobili (ivi compresa l'ipotesi del conferimento) da soggetti rilevanti della SGR
- d) operazioni di vendita di immobili a società del gruppo della SGR

- e) operazioni di vendita di immobili a soggetti rilevanti della SGR;
- f) operazioni di acquisto / vendita di immobili da / a partecipanti ai fondi;
- g) operazioni di acquisto / vendita di immobili da / a patrimoni dei fondi in gestione

A condizione ed entro i limiti in cui i regolamenti di gestione dei fondi (destinati al pubblico indistinto o riservati a investitori qualificati) ammettano la conclusione di operazioni in conflitto di interessi, le operazioni indicate sub a), b), d) potranno essere perfezionate dalla SGR con l'osservanza dei limiti e delle cautele stabiliti dalla vigente normativa sui fondi immobiliari, ai sensi del D.M. 228/99, e con l'osservanza delle ulteriori disposizioni di salvaguardia e tutela degli interessi del fondo e dei partecipanti al fondo eventualmente previste dalle clausole dei regolamenti di gestione dei fondi.

Le operazioni indicate sub c) ed e) sono vietate.

Le operazioni indicate sub f) e sub g) - rilevanti nella gestione dei fondi riservati a investitori qualificati - potranno essere perfezionate dalla SGR sulla base di una accurata verifica della loro compatibilità rispetto alla politica di investimento dei fondi e della congruità dei valori di acquisto o di vendita (attestata dalle relazioni di stima redatte dagli esperti indipendenti) a condizione che l'organismo rappresentativo degli interessi dei partecipanti ai fondi (Comitato Consultivo del fondo), chiamato a coadiuvare la SGR nelle scelte relative all'operazioni di investimento / disinvestimento, esprima senza riserve un giudizio favorevole alle operazioni.

II. Investimento della liquidità dei fondi in depositi bancari e strumenti finanziari

- a) operazioni di deposito di liquidità in conti aperti presso una banca appartenente a società del gruppo
- b) operazioni in strumenti finanziari diversi da quote di fondi comuni d'investimento di un emittente nei cui organi di gestione siano presenti soggetti rilevanti;
- c) operazioni in strumenti finanziari diversi da quote di fondi comuni d'investimento emessi o collocati da società del gruppo
- d) operazioni in strumenti finanziari diversi da quote di fondi comuni d'investimento di un emittente nel quale società del gruppo o soggetti rilevanti abbiano una partecipazione qualificata;
- e) operazioni in strumenti finanziari diversi da quote di fondi comuni d'investimento emessi da società finanziate o garantite da società del gruppo della SGR qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento concesso ;
- f) operazioni aventi ad oggetto quote di fondi comuni d'investimento istituiti e gestiti o commercializzati da società del gruppo della SGR

L'operazione descritta sub a) può essere perfezionata a condizione che sia verificato che le condizioni praticate sono allineate a quelle di mercato per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

Le operazioni descritte sub a b), c), d) , e) sono vietate.

Le operazioni descritte sub f) sono ammesse a condizione ed entro i limiti in cui i regolamenti di gestione dei fondi ne permettano la conclusione quali operazioni in conflitto di interessi. In tale ipotesi sul fondo immobiliare acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote dei fondi istituiti e gestiti da società del gruppo della SGR (c.d. fondi collegati) o da esse commercializzati. Inoltre, dalle provvigioni di gestione calcolate sulla parte del patrimonio del fondo immobiliare investita in quote di fondi collegati (o commercializzati da società del gruppo della SGR) viene detratta la quota di provvigioni di analoga natura già applicata sugli stessi sino a concorrenza di quanto addebitato dalla SGR al fondo acquirente.

III. Gestione del patrimonio dei fondi

- a) concessione in locazione di beni immobili a società del gruppo o soggetti rilevanti della SGR;
- b) concessione in locazione di beni immobili a un partecipante al fondo gestito;
- c) affidamento di incarichi aventi ad oggetto la gestione commerciale, amministrativa e tecnica dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari nei quali è investito il patrimonio dei fondi a un partecipante al fondo gestito ovvero a un soggetto controllato o collegato a un partecipante al fondo gestito;
- d) affidamento di incarichi aventi ad oggetto la gestione commerciale, amministrativa e tecnica dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari nei quali è investito il patrimonio dei fondi a società del gruppo o soggetti rilevanti della SGR;
- e) affidamento di incarichi aventi ad oggetto servizi di ricezione ed esecuzione di ordini su strumenti finanziari a società del gruppo rilevante della SGR;
- f) affidamento a intermediari finanziari del gruppo della SGR di incarichi aventi ad oggetto l'accertamento, in caso di conferimento di beni, della compatibilità e redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione del fondo
- g) assunzione di prestiti in favore dei fondi gestiti da società del gruppo rilevante della SGR

Le operazioni descritte sub a) e b) potranno essere perfezionate dalla SGR a condizione che sia verificato, sulla base delle stime di valore locativo fornite dall'Esperto Indipendente, che le condizioni praticate sono allineate a quelle di mercato per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio e che – nel caso dei fondi riservati a investitori qualificati - l'organismo rappresentativo degli interessi dei partecipanti al fondo (Comitato Consultivo del fondo) esprima senza riserve un giudizio favorevole all'operazione.

Le operazioni descritte sub c) - rilevanti nella gestione dei fondi riservati a investitori qualificati - potranno essere perfezionate dalla SGR a condizione che sia verificato l'allineamento delle condizioni praticate a quelle di mercato e che l'organismo rappresentativo degli interessi dei partecipanti al fondo (Comitato Consultivo del fondo) esprima senza riserve un giudizio favorevole alle operazioni.

Le operazioni descritte sub d) sono vietate. Allo stesso modo, quelle descritte sub e), atteso che la SGR, per dare corso alle decisioni di investimento adottate per conto dei fondi gestiti, è tenuta a rivolgersi a intermediari abilitati selezionati al di fuori del perimetro delle società del gruppo sulla base dei fattori e dei criteri indicati nella strategia di trasmissione ordini appositamente approvata dal consiglio di amministrazione della società.

Le operazioni descritte sub f) sono vietate. Le operazioni descritte sub g) potranno essere perfezionate dalla SGR a condizione che sia verificato l'allineamento delle condizioni praticate a quelle di mercato per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

Politica di gestione delle situazioni di conflitti di interessi
--

La politica di gestione dei conflitti di interessi adottata da Vegagest Immobiliare Sgr si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi;
- analisi delle situazioni di potenziale conflitto di interessi;
- attivazione dei presidi operanti per il compimento di operazioni in conflitto di interessi.

Sulla base delle procedure operative adottate, in occasione dell'istruttoria relativa alle attività di istituzione, organizzazione e gestione del patrimonio dei fondi, Vegagest Immobiliare Sgr acquisisce specifiche informazioni sulla controparte contrattuale al fine di verificare l'esistenza o meno di situazioni di conflitto di interessi.

Individuata la situazione di potenziale conflitto di interessi, Vegagest Immobiliare Sgr applica, con riferimento a ciascuna tipologia di operazione, i presidi imposti dalla normativa tempo per tempo vigente nonché quelli derivanti dalle regole di governance interna, di cui il presente documento – in ordine ai criteri di gestione dei conflitti di interessi individuati - costituisce parte integrante.

Al fine di prevenire e di gestire le situazioni di conflitto di interessi Vegagest Immobiliare Sgr:

- a) ha individuato ed attribuito con precisione i compiti e le responsabilità all'interno della propria organizzazione;
- b) si è dotata di un assetto organizzativo che prevede la separazione tra le unità aziendali preposte alla istituzione, organizzazione e gestione del patrimonio dei fondi immobiliari e le unità preposte alla gestione dei rischi e al controllo di conformità;
- c) definisce – nell'ambito delle procedure operative sui processi di investimento e di gestione - un sistema di autorizzazioni preventive e di controlli specifici sulle ipotesi di conflitto individuate.

Inoltre, il consiglio di amministrazione di Vegagest Immobiliare Sgr ha deliberato di individuare al proprio interno i membri ai quali assegnare, in ragione del possesso dei requisiti di indipendenza individuati in apposito protocollo², il compito di formulare pareri motivati e vincolanti per la gestione delle situazioni di conflitto di

² si considerano indipendenti i consiglieri che:

interessi individuate nel corso delle attività istruttorie relativamente alla istituzione e organizzazione dei fondi e alla gestione del relativo patrimonio .

L'indipendenza dei consiglieri è periodicamente verificata dal Consiglio di amministrazione di Vegagest Immobiliare Sgr. A tal fine, i consiglieri indipendenti trasmettono all'organo di gestione una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti individuati nel richiamato protocollo e forniscono al medesimo organo tutte le informazioni necessarie per valutare in modo completo e adeguato il requisito di indipendenza. I consiglieri indipendenti comunicano tempestivamente all'organo di gestione l'eventuale perdita dei predetti requisiti.

-
- a. non intrattengono significativi rapporti di affari o professionali né hanno o hanno avuto nei tre precedenti esercizi un rapporto di lavoro subordinato con la SGR o con società del gruppo rilevante;
 - b. non sono titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 10% del capitale con diritto di voto della SGR, né aderiscono a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla SGR
 - c. non sono esponenti né sono stati esponenti nei tre esercizi precedenti di società del gruppo della SGR
 - d. non sono esponenti né sono stati esponenti nei tre esercizi precedenti di società del gruppo della SGR partecipanti a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o un'influenza notevole sulla SGR
 - e. non fanno parte del nucleo familiare di altri componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'azionista o di uno degli azionisti del gruppo di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
 - f. non sono soci o amministratori di una società appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile

Controllo e revisione della politica di gestione dei conflitti di interessi
--

La funzione Compliance di Vegagest Immobiliare Sgr controlla regolarmente l'efficacia delle misure e delle procedure adottate per la gestione dei conflitti di interesse, in modo da individuare, eventuali carenze.

Per fare in modo che ogni area e attività prestata da Vegagest Immobiliare Sgr sia sottoposta costantemente ad una approfondita analisi in tema di individuazione di ipotesi di conflitto di interessi è necessario che le strutture operative della SGR siano coinvolte nella attività di identificazione e monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi. A tal fine, Vegagest Immobiliare Sgr attribuisce alla funzione Compliance la responsabilità di procedere ad una compiuta e corretta informazione del personale sui criteri di identificazione e di gestione dei conflitti di interessi. In particolare, alla funzione Compliance viene richiesto di procedere alla diffusione e all'aggiornamento del presente documento e se del caso programmare apposite sessioni di approfondimento con il personale delle strutture operative in modo che questo sia in grado di rilevare, nell'ambito dell'area di propria competenza, una nuova situazione di conflitto che dovesse presentarsi.

Nel caso in cui le misure organizzative o le procedure operative adottate dalla SGR non risultino sufficienti ad escludere il rischio che una situazione di conflitto di interessi rechi pregiudizio ai fondi o ai partecipanti ai fondi la funzione Compliance è tenuta a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione affinché adotti le deliberazioni necessarie per assicurare l'equo trattamento dei fondi e dei partecipanti ai fondi. La funzione Compliance provvederà a informare tempestivamente delle valutazioni effettuate il Collegio Sindacale, la funzione di revisione interna e l'Organismo di Vigilanza della SGR.

Alla funzione Compliance Vegagest Immobiliare Sgr attribuisce le seguenti attività in tema di conflitti di interesse:

- informativa e formazione
- raccolta delle segnalazioni di potenziali conflitti di interesse e loro valutazione
- tenuta del registro dei conflitti di interessi ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob del 29 ottobre 2007
- informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza in occasione della relazione annuale sull'attività della funzione e comunque in occasione della identificazione di nuove situazioni di conflitti di interessi.